

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: Ratifica dell'attività professionale espletata dall'Avv. Filippo Panizzolo nel ricorso RG 1028/2015 innanzi al TAR di Lecce, in rappresentanza e difesa dell'ASL TA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO:

- che l'ASL TA, in data 9/6/2015, si costituiva in giudizio, quale parte resistente nel ricorso RG n. 1028/2015 promosso dalla VIS spa innanzi al TAR di Lecce, per l'ottemperanza della sentenza n. 1658/2010 resa tra le parti dallo stesso TAR, in materia di revisione prezzi, nel ricorso RG 1894/2009 nel quale l'Azienda aslina era patrocinata dall'avv. Giovanna Corrente;
- che, in virtù di mandato *ad litem* a firma del Direttore Generale, l'Avv. Filippo Panizzolo si costituiva nel contenzioso RG n. 1028/2015 in rappresentanza e difesa dell'ASL, in prosecuzione dell'attività difensiva già svolta nel precedente grado di giudizio dalla deceduta collega di studio, avv. Giovanna Corrente;
- che il contenzioso si definiva con sentenza n. 2980 del 20/10/2015 di parziale accoglimento del ricorso e compensazione di spese processuali;
- che l'avv. F. Panizzolo, con nota pec del 7/10/2022, trasmetteva copia degli atti del giudizio *de quo*, nonché notula specifica ai fini della liquidazione dei compensi spettanti per l'attività professionale espletata;
- che la proforma di parcella veniva formulata dall'avvocato ai sensi dei punti 1) e 2a) della deliberazione del C.S. n. 342/2007 di "*Affidamento incarichi professionali ad avvocati. Regolamentazione.*", vigente all'epoca della nomina a difensore aslino, per un compenso pari ad € 4.500 oltre spese generali, maggiorazione per esito parzialmente favorevole della causa e spese processuali compensate, CPA ed IVA;

RAVVISATA, per quanto esposto in premessa, la necessità di ratificare l'attività professionale espletata dall'Avv. Filippo Panizzolo nel ricorso RG n. 1028/2015;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASL n. 342/2007 avente ad oggetto "*Affidamento incarichi professionali ad avvocati. Regolamentazione*", agli atti della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda, vigente all'epoca della nomina del suddetto Avvocato quale difensore dell'ASL nella vicenda processuale in oggetto;

RITENUTO di dover ratificare l'operato dell'Avv. Filippo Panizzolo, con determinazione delle competenze professionali impegnate nel presente Provvedimento, stante la regolamentazione della sopracitata Regolamentazione.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di ratificare l'attività professionale espletata dall'Avv. Filippo Panizzolo, quale patrocinante dell'ASL TA, nel ricorso al TAR Lecce RG n. 1028/2015;
- di determinare, in applicazione della regolamentazione della Deliberazione del C.S. n. 342/2007, le competenze professionali spettanti all'avvocato per la suddetta attività;
- di riconoscere all'avv. Filippo Panizzolo il compenso pari ad € 4.500,00 oltre spese generali, maggiorazione del 5%, CPA ed IVA;
- di impegnare sul Conto economico 73310500010 del bilancio del corrente anno, la spesa complessiva di € 6.851,52.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.